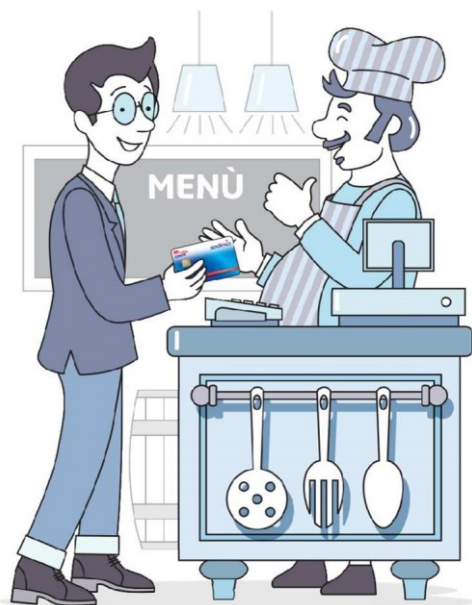




COMUNE DI CASTENEDOLO



NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON BUONI PASTO ELETTRONICI

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON BUONI PASTO ELETTRONICI

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14.09.2000 e s.m.i e art. 35 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022) applicati al personale dipendente del Comune di Castenedolo.
2. Il Comune di Castenedolo, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, a tempo indeterminato, determinato ed in parttime nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad esempio personale comandato ove presente) il servizio di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto in formato elettronico.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto elettronici per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
5. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa per il pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
 - il normale orario di consumazione del pranzo è dalle 12.30 alle 14.30; quello della cena, nei casi in cui ciò è eccezionalmente consentito, è dalle 19.00 alle 21.00.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrico) o l'attribuzione di un buono pasto a valore nominale.
2. La mensa è attuata mediante prestazione di un servizio alternativo.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici presso i *partner* (dislocati sul territorio o presenti on line) aderenti al servizio della/e società vincitrice/i dell'appalto a seguito dell'emissione di ticket elettronici.
4. Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 5.
5. Previa maturazione del diritto, i ticket elettronici possono essere utilizzati come segue:
 - senza alcun vincolo di orario, ma entro l'apposita scadenza indicata dalla società fornitrice;
 - per la pausa pranzo presso i punti di ristorazione aderenti al servizio;
 - per l'acquisto di prodotti alimentari in loco e/o on-line presso siti e-commerce *partner*;

In tutti i casi occorre fare riferimento ai soli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

Art. 3 - Diritto al servizio di mensa

1. Hanno diritto al servizio di mensa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1: - i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, anche a tempo parziale, compreso il Segretario Generale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Castenedolo, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti a rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 6 ore complessive di lavoro.
3. Qualora l'orario di lavoro, comunque non inferiore a 6 ore, venga temporaneamente articolato per esigenze di servizio, è riconosciuto il diritto al servizio di mensa nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.
4. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore di lavoro.
5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 ore complessive nella giornata.

6. Ferma restando la normativa contrattuale, nell'ipotesi in cui, per esigenze di servizio, l'orario si protragga, eccezionalmente, oltre le 10 ore effettive di servizio, spettano due buoni pasto.
7. Il servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
8. Concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.
9. Per i dipendenti in missione che non possano utilizzare il buono pasto vale il relativo trattamento. 10. Il buono pasto sostitutivo viene riconosciuto anche nelle ipotesi previste dall'art. 35, commi 5 e 10, del Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali sottoscritto in data 16/11/2022;

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Come stabilito dalla normativa vigente ai sensi del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale:
 - a) Il valore nominale del buono pasto per i dipendenti pubblici non può superare i 7,00 euro per singolo buono;
 - b) Tale cifra, nella pubblica amministrazione, è attualmente il valore massimo erogabile, che essendo inferiore al tetto massimo esentasse (8,00 euro), non comporta trattenute fiscali in busta paga, né costituisce reddito da lavoro dipendente. Futuri adeguamenti saranno possibili, qualora la normativa vigente subisse modifiche, previa contrattazione decentrata, con delibera di giunta Comunale.
2. Il dipendente eroga direttamente all'esercente convenzionato l'eventuale differenza del costo della merce acquistata (sia essa il pasto o altro articolo previsto dalla convenzione con il/i *partner*).
3. Al dipendente comunale viene fornito apposito dispositivo sul quale sono accreditati i buoni maturati, che entrano nella sua piena disponibilità.

4. Il buono pasto:

- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati o i *partner* aderenti all'iniziativa;
- è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo utilizzo.

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

1. Per i buoni pasto elettronici, in caso di furto o smarrimento del dispositivo, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Economato che provvede al tempestivo inoltro al fornitore della richiesta di blocco.

Art. 7 – Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. Il diritto all'uso del buono pasto viene verificato, mese per mese a consuntivo, dall'Ufficio Economato sui seguenti documenti:
 - a) Marcatura del badge risultante dal programma gestione presenze;
 - b) Report mensile predisposto dall'Ufficio Segreteria (Ufficio Personale Parte Giuridica) che deve pervenire all'Ufficio economato entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese;
 - c) Giorni di calendario corrispondenti al diritto mensa;
2. Il dispositivo elettronico è consegnato al dipendente dall'Ufficio Economato.
3. La prima tranche di buoni pasto è accreditata al dipendente a partire dal mese successivo alla data di assunzione. La gestione a consuntivo è comunque applicata, anno per anno, a tutti i dipendenti già in forza, ciò in quanto è l'unica che consente di trasmettere dati certi al fornitore.
4. I buoni pasto non fruiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro possono essere utilizzati entro la data di naturale scadenza indicata dal fornitore del servizio, successivamente alla quale il dispositivo cessa la sua funzione.
5. L'uso indebito dei buoni elettronici dà luogo al recupero del costo dello stesso rimasto a carico dell'Ente e ai conseguenti procedimenti disciplinari.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'attivazione del servizio dei buoni pasto elettronici.
2. Qualora sussistano concreti, giustificabili, e dimostrabili motivi per posticipare l'entrata in vigore del suddetto regolamento, la data di inizio validità di quest'ultimo sarà differita sulla base delle esigenze sorte in *itinere*, e si continuerà a fare riferimento al precedente, attualmente in atto.
3. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.